



Fondazione Memofonte onlus
Studio per l'elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche

Come per gli orefici e per gli incisori e gli stampatori, nello Stato Pontificio anche l'attività dei medaglisti risulta occasionalmente protetta, già nella prima metà del Seicento, da editti camerale che, concedendo ad alcuni artisti una sorta di "privativa", impedivano ad altri di ripeterne e diffonderne le invenzioni. (Lucia Simonato)

Bibliografia: Lucia Simonato, «*Impronta di Sua Santità*». *Urbano VIII e le medaglie*, Pisa, Edizioni della Normale 2008, p. 35.

Editto a favore di Gaspare Mola, Romae, ex Typographia Rev. Cam. Apostolicæ 1639

Havendo Gaspare Moli ottenuto da nostro signore [Urbano VIII] proroga per altri sei anni incominciati li 19 di giugno l'anno 1635 del privilegio già concessoli per diece anni da papa Gregorio XV di santa memoria, che nessuna persona possa in luogo alcuno dello Stato ecclesiastico fare alcune stampe da lui inventate per far medaglie e ritratti al naturale, né quelle formare o tragettare, né vendere, né far formare, tragettare o vendere, eccetto che esso Gaspare, o chi haverà causa da lui, sì come nel chirografo di sua santità. Però in virtù di detto chirografo e d'ordine espresso di sua santità datoci a bocca, et per l'auttorità del nostro offitio di camerlengato, per il presente publico editto ordiniamo et espressamente comandiamo, che nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e conditione possa in Roma, o in altro qualsivoglia luogo dello Stato ecclesiastico mediamente o immediatamente soggetto alla Santa Sede apostolica, senza licenza del sudetto Gaspare o di chi haverà causa da lui, durante detti sei anni, fare né fabbricare stampe per medaglie e ritratti nel modo inventato et usato sin'hora da detto Gaspare, né quelle formarle, né tragettarle, né vendere, né contrattare in qualsivoglia modo sotto pena di 500 scudi d'oro d'applicarsi per una terza parte alla Reverenda Camera Apostolica, per l'altro al detto Gaspare, e per l'altro all'accusatore, quale sarà tenuto segreto; revocando et annullando per il presente qualsivoglia licenze concesse a qualsivoglia persona di tener torchi contra il contenuto in detto chirografo. E vogliamo che il presente editto pubblicato che sarà nei luoghi soliti, vaglia come se fosse a ciascheduno personalmente intimato. In fede etc., dato in Roma, nella Camera Apostolica, questo dì 30 aprile 1639. Cardinalis Antonius camerarius.